

BGer 2C 913/2019 vom 19. November 2019

Bundesgericht, 2019-11-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_913_2019

FR: TF 2C 913/2019 du 19 novembre 2019

IT: TF 2C 913/2019 del 19 novembre 2019

Regeste

Contributi di miglioria | Finanze pubbliche & diritto tributario

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1 pag. 358 e rinvii).

E. 1.1

Diretto contro una decisione finale emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da persone legittimate ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame è ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 1.2

Quando l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali, senza procedere all'esame di merito, l'oggetto del litigio dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità del gravame. In effetti, se annulla la decisione, questa Corte rinvia la causa all'autorità cantonale per il giudizio di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187). Nella misura in cui i ricorrenti ripropongono tutte le censure di merito (respinte dal Tribunale di espropriazione e non evase dal Tribunale cantonale amministrativo) le stesse non vanno ulteriormente esaminate.

E. 1.3

Come accennato, l'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità del gravame dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii). In quanto il presente allegato non adempie alle esigenze di motivazione indicate, lo stesso sfugge ad un esame di merito.

E. 1.4

I ricorrenti censurano la violazione del principio della parità di trattamento. La censura, non meglio motivata (art. 106 cpv. 2 LTF), non va considerata. Lo stesso dicasi in quanto è fatta valere in relazione alle censure di merito (cfr. consid. 1.2).

E. 2.1

Il Tribunale cantonale amministrativo ha in primo luogo esposto la prassi del Tribunale federale secondo la quale una decisione che rinvia la causa per nuova decisione all'istanza inferiore è di principio una decisione incidentale, impugnabile soltanto alle condizioni poste dall' art. 93 LTF (ossia se può causare un pregiudizio irreparabile [cpv. 1 lett. a] o quando l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa [lett. b], vedasi DTF 142 V 551 consid. 3.2 pag. 555; 142 II 20 consid. 1.2 pag. 24), e ciò anche quando con la stessa viene statuito su una questione di fondo parziale. Rimane però riservato il caso quando all'autorità a cui vengono retrocessi gli atti non resta più alcun margine decisionale, trattandosi allora di una decisione finale (DTF 134 II 124 consid. 1.3 pag. 127 e riferimenti). La Corte cantonale ha poi rilevato, richiamando i materiali legislativi cantonali, che l'art. 66 LPAm, relativo alle decisioni pregiudiziali e incidentali, era di contenuto analogo a quanto previsto dalla legge federale del 20 dicembre 1068 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), ragione per cui, nell'interesse di una congruente interpretazione del diritto processuale federale e cantonale, occorre riferirsi alla giurisprudenza federale anche per le decisioni rette dalla LPAm. Il Tribunale cantonale amministrativo ha poi constatato che il giudizio del Tribunale di espropriazione rinviava gli atti all'autorità municipale per una nuova decisione (sulla determinazione dei contributi), senza darle istruzioni vincolanti. Detto giudizio rappresentava pertanto unicamente una tappa verso l'emanazione del giudizio finale e configurava quindi una decisione incidentale. Osservato poi che non fondava alcun pregiudizio irreparabile (art. 66 cpv. 2 lett. a LPAm), ma tutt'al più un semplice prolungamento della procedura e che esso stesso non poteva rendere una decisione finale sull'oggetto della lite (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAm), siccome apparteneva all'autorità municipale decidere in prima battuta sulla ridefinizione delle varie classi di vantaggio e sulla loro applicazione concreta, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha concluso che, non essendo dati i presupposti dell'art. 66 cpv. 2 LPAm, la decisione contestata non era impugnabile. Il gravame andava pertanto dichiarato inammissibile.

E. 2.2

I ricorrenti contestano questo punto di vista. Rilevano che il Tribunale di espropriazione ha accolto solo parzialmente il loro ricorso, il rinvio dell'incanto al Municipio essendo limitato alla questione del ricalcolo dei contributi in funzione di un nuovo fattore di correzione, mentre ha chiaramente respinto tutte le loro altre censure (violazione del loro diritto di essere sentiti; urbanizzazione a solo vantaggio di alcuni proprietari; definizione errata del perimetro di imposizione), le quali non verranno ridiscusse dall'autorità di primo grado. Inoltre il Municipio deve occuparsi di questioni puramente aritmetiche, fondate sul nuovo coefficiente, per le quali non c'è spazio per il giudizio. Riferendosi per analogia alla prassi in materia di assicurazione invalidità di cui alla DTF 135 V 141 consid. 1.4, 4.1 e 4.6, i ricorrenti sostengono quindi che la sentenza del Tribunale di espropriazione deve essere qualificata di decisione parziale finale ai sensi dell' art. 91 LTF e, quindi, impugnabile. Essi lamentano poi che non potranno più impugnare le censure che sono state respinte dal Tribunale di espropriazione, poiché nel frattempo la decisione del 19 luglio 2019 sarà cresciuta in giudicato. Infatti trattasi a loro avviso di una decisione parziale, separatamente impugnabile la quale, se non viene contestata, cresce automaticamente in giudicato e non può più (ulteriormente) essere impugnata. Ma anche esaminando la fattispecie alla luce dell' art. 93 cpv. 1 LTF , considerano che la decisione d'irricevibilità ora querelata crea loro un pregiudizio irreparabile siccome sottintende l'impossibilità di fare valere ulteriormente le

loro rimostranze riguardanti le censure respinte dal Tribunale di espropriazione.

E. 2.3

Detta argomentazione non va condivisa. Contrariamente all'accenno ricorsuale, è manifesto che nel caso di specie il giudizio del Tribunale di espropriazione non costituisce una decisione finale bensì una decisione di rinvio che non conclude la procedura di prelievo dei contributi di miglioria. La stessa concerne solo una fase della citata procedura e non pone un termine al procedimento. Difatti i contributi di miglioria esatti sono stati annullati e l'autorità municipale è stata invitata a ridefinirli, mediante l'adozione di nuovi coefficienti più differenziati che sceglierà liberamente, non avendo ricevuto istruzioni vincolanti al riguardo, e in seguito ricalcolarli. Un simile giudizio riveste, in linea di principio, solo carattere incidentale e non può essere immediatamente contestato anche se si pronuncia in modo definitivo su alcuni aspetti della vertenza (in concreto, le altre censure che sono state tutte respinte). Va poi rilevato che, come precisato dal Tribunale cantonale amministrativo, la nuova decisione emessa dal Municipio potrà, se del caso, essere contestata con i rimedi ordinari cantonali, ossia dapprima il reclamo dinanzi all'autorità municipale, poi il ricorso al Tribunale di espropriazione e in seguito dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, ove in virtù dell'art. 66 cpv. 3 LPamm (di identico tenore a quello dell' art. 46 cpv. 2 PA rispettivamente dell' art. 93 cpv. 3 LTF), assieme con la nuova decisione sarà impugnabile anche la decisione incidentale pronunciata il 19 luglio 2019 dal Tribunale di espropriazione che ne forma la base (vedasi per analogia sentenza 1C_340/2019 del 14 ottobre 2019 consid. 2.2. secondo paragrafo).

E. 2.4

Va in seguito constatato che i ricorrenti non dimostrano (art. 42 cpv. 2 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF) che la Corte cantonale avrebbe interpretato arbitrariamente, negando la loro sussistenza, le condizioni richieste dall'art. 66 cpv. 2 lett. a e b LPamm affinché una decisione incidentale sia impugnabile. Si volesse da ciò prescindere, è senza arbitrio che il Tribunale cantonale amministrativo ha giudicato che le due condizioni poste dalla citata disposizione non erano soddisfatte. In primo luogo, come ben rilevato dall'autorità precedente, una decisione con cui la causa viene rinviata all'istanza precedente affinché emani una nuova decisione non provoca di regola un pregiudizio irreparabile (art. 66 cpv. 2 lett. a LPamm di contenuto identico agli art. 46 cpv. 1 lett. a PA e 93 cpv. 1 lett. a LTF) poiché determina unicamente una dilazione della procedura (SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2015, n. 19 all'art. 93) quale potrebbe del resto ugualmente provocare l'impugnazione autonoma di una decisione incidentale. In quanto poi i ricorrenti intravedono un tale pregiudizio nel fatto che le altre loro censure, respinte dal Tribunale di espropriazione, non potrebbero più essere esaminate perché nel frattempo cresciute in giudicato incontestate, va rammentato che, come appena illustrato, la decisione incidentale del 19 luglio 2019 potrà essere impugnata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo con la nuova decisione che verrà emessa in merito al calcolo dei contributi. In secondo luogo si può senza arbitrio giungere alla conclusione che non erano neppure realizzati i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b LPamm (norma simile all' art. 46 cpv. 1 lett. b PA nonché all' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF) siccome si può escludere che l'autorità di prime cure, in seguito alla decisione di rinvio, debba ancora avviare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.

E. 2.5

Premesse queste considerazioni il ricorso in materia di diritto pubblico si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto.

E. 3.1

Con l'emanazione del presente giudizio la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo si rivela priva d'oggetto.

E. 3.2

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.